

ORIGINALE

COMUNE DI NAPOLI

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
E COMPETITIVITÀ
SERVIZIO MARKETING E PUBBLICITÀ

ASSESSORATO COMMERCIO, MERCATI E
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Proposta di deliberazione prot. n. 2 del 30/03/2021

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N°

133

OGGETTO: Presa d'atto della validità delle autorizzazioni per impianti pubblicitari in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 per i novanta giorni successivi alla suddetta dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il giorno 01.04.2021 nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 1/NDI.CA Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

X	A
---	---

ASSESSORI(*):

Carmine PISCOPO
(Vicesindaco)

X	A
---	---

Giovanni PAGANO

X	A
---	---

Lucia Francesca MENNA

X	A
---	---

Luigi FELACO

X	A
---	---

Annamaria PALMIERI

X	A
---	---

Rosaria GALIERO

X	A
---	---

Raffaele DEL GIUDICE

X	A
---	---

Alessandra CLEMENTE

X	A
---	---

Ciro BORRIELLO

X	A
---	---

Marco GAUDINI

P	X
---	---

Donatella CHIODO

X	A
---	---

=	
---	--

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(*) I nominativi degli assessori (escluso il Vice-sindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: SINDACO Luigi de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: Patrizia MAGNONI

(*) IN MODALITÀ VIDEO CONFERENZA

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessora al Commercio, ai Mercati e alle Attività produttive

2

Premesso che:

- la Giunta comunale, con deliberazione n. 608 del 13 dicembre 2018, ha sottoposto all'approvazione del Consiglio il *Regolamento comunale sulla comunicazione pubblicitaria nel territorio del Comune di Napoli, del Piano generale degli impianti, delle pubbliche affissioni e sull'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari*;
- il suddetto regolamento è attualmente in fase di revisione, anche alla luce delle novità normative introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito un *canone unico* in sostituzione di tutti i canoni, tasse e imposte afferenti alle occupazioni di spazi e aree pubbliche, pubblicità e pubbliche affissioni e ha soppresso l'obbligo, da parte dei Comuni, del servizio delle pubbliche affissioni;
- la legge 160/2019 prevede che il suddetto canone venga disciplinato dagli Enti con apposito regolamento che deve indicare, tra l'altro, le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari.

Premesso altresì che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per l'epidemia da *Covid-19*, successivamente prorogato con delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021;
- la Giunta comunale, con deliberazioni n. 78 del 13 marzo 2020 e n. 83 del 17 marzo 2020, ha adottato misure eccezionali volte a contrastare gli effetti dell'emergenza derivante dalla diffusione del contagio da *Covid-19* prevedendo, tra l'altro, il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di scadenza delle autorizzazioni relative a impianti pubblicitari vigenti ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 986 del 19 dicembre 2013, nonché delle autorizzazioni in scadenza naturale nel corso dell'anno 2020;
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 492 del 30 dicembre 2020:
 - nelle more della prosecuzione dell'iter di approvazione del nuovo *Regolamento comunale di comunicazione pubblicitaria e Piano generale degli impianti*, ha differito il termine delle autorizzazioni per impianti pubblicitari permanenti installati su suolo pubblico di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 83/2020 – per coloro che siano in regola con il pagamento dei relativi tributi – per ulteriori 3 mesi, fino al 31 marzo 2021, al fine di non pregiudicare ulteriormente il settore della pubblicità, in considerazione della situazione emergenziale in corso per l'epidemia da *Covid-19*, e nel contempo garantire le relative entrate all'Ente;
 - ha dato atto – per coloro che non siano in regola con il pagamento dei tributi di pubblicità – che tutte le autorizzazioni per impianti pubblicitari permanenti installati su suolo pubblico risultano decadute al 31 dicembre 2020, con conseguente obbligo di rimozione di tali impianti, a cura e spese dei titolari, entro 30 giorni dalla suddetta data di decadenza, pena la rimozione coattiva da parte dell'Amministrazione con addebito delle spese ai titolari inadempienti.

Rilevato che:

- con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sono state disposte misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da *Covid-19*;
- in particolare, l'art. 103, comma 2, del succitato decreto-legge ha disposto che “*tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di*

IL SEGRETARIO GENERALE

cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";

- per effetto dei vari provvedimenti successivamente emanati, l'attuale formulazione del citato art. 103, comma 2, del decreto-legge 18/2020 prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- per quanto sopra esposto, le autorizzazioni per impianti pubblicitari in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla suddetta dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Ritenuto che:

- sia necessario prendere atto che le autorizzazioni per impianti pubblicitari in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla suddetta dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, in ragione di quanto stabilito dal decreto-legge 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, come successivamente modificato e integrato;
- sia necessario procedere al ritiro della deliberazione di Giunta comunale n. 492/2020, sia nella parte in cui fissa al 31 marzo 2021 il termine di validità delle autorizzazioni per impianti pubblicitari permanenti installati su suolo pubblico di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 83/2020, per coloro che siano in regola con il pagamento dei relativi tributi, sia nella parte in cui dà atto, per coloro che non siano in regola con il pagamento dei tributi di pubblicità, che tutte le autorizzazioni per impianti pubblicitari permanenti installati su suolo pubblico risultano decadute al 31 dicembre 2020, in ragione di quanto stabilito dal decreto-legge 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, come modificato e integrato dai vari provvedimenti successivamente emanati, e della necessità di provvedere alla revisione della disciplina di settore, alla luce di quanto disposto dalla legge 160/2019, restando salve, per gli impianti pubblicitari privati in essere, l'attività di verifica e sanzionatoria, da parte dell'Amministrazione, di eventuali violazioni di norme legislative o regolamentari e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Attestato che:

- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6-bis della legge 241/1990, introdotto con legge 190/2012, art. 1, comma 41, è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 1, comma 1, lettera b), e 17, comma 2, lettera a), del Regolamento dei controlli interni dell'Ente.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica. per cui sotto tale profilo, lo stesso Dirigente qui di seguito sottoscrive.

Il Dirigente
arch. Ignazio Leone

IL SEGRETARIO GENERALE

Con voti UNANIMI,


DELIBERA

1. Prendere atto che – in ragione di quanto disposto all'art. 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato e integrato per effetto dei vari provvedimenti successivamente emanati – le autorizzazioni per impianti pubblicitari in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla suddetta dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, per l'effetto, ritirare la deliberazione di Giunta comunale n. 492 del 30 dicembre 2020, restando salve, per gli impianti pubblicitari privati in essere, l'attività di verifica e sanzionatoria, da parte dell'Amministrazione, di eventuali violazioni di norme legislative o regolamentari e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
2. Demandare agli uffici competenti di procedere alla revisione della disciplina di settore, alla luce di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

- ☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;
- ☐ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Il Dirigente del Servizio
arch. Ignazio Leone




WISTO:


Il Responsabile di Area
dott.ssa Monica Tommaselli



L'Assessora al Commercio, ai Mercati e alle Attività produttive
dott.ssa Rosaria Galicci



IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 2 DEL 30 MARZO 2021, AVENTE A OGGETTO: Presa d'atto della validità delle autorizzazioni per impianti pubblicitari in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 per i novanta giorni successivi alla suddetta dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il Dirigente del Servizio *Marketing e Pubblicità* esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
FAVOREVOLE

Addì, 30 marzo 2021

IL DIRIGENTE

arch. Ignazio Leone

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 31/03/2021 e protocollata con il n. D.G.C. 2021/158;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

Favorevole

Addì,

IL RAGIONIERE GENERALE

Proposta di deliberazione del Servizio Marketing e Pubblicità prot. 2 del 30.3.2021 - pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 1.4.2021 – SG 139

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto la Giunta intende prendere atto che, in virtù dell'art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 (convertito con L. 27/2020), le autorizzazioni per gli impianti pubblicitari con scadenza ricompresa fra il 31.1.2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza conservano validità per novanta giorni successivi la cessazione dello stato di emergenza. La Giunta intende, quindi, ritirare la deliberazione n. 492/2020, con cui era stato differito al 31.3.2021 il termine delle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari permanenti installati su suolo pubblico con scadenza naturale nel corso dell'anno 2020, dando atto della decadenza delle autorizzazioni nel caso in cui i titolari delle stesse non siano in regola con il pagamento dei tributi di pubblicità.

Letto il parere di regolarità tecnica che recita: *“Favorevole”*.

Letto il parere di regolarità contabile che recita: *“Favorevole”*

Come si evince dalla lettura della parte narrativa del presente atto, si ritiene *“necessario procedere al ritiro della deliberazione di Giunta comunale n. 492/2020 sia nella parte in cui fissa al 31 marzo 2021 il termine di validità delle autorizzazioni [...] per coloro che siano in regola con il pagamento dei relativi tributi, sia nella parte in cui dà atto, per coloro che non siano in regola con il pagamento dei tributi di pubblicità, che tutte le autorizzazioni per impianti pubblicitari permanenti installati su suolo pubblico risultano decadute al 31 dicembre 2020 [...] restando salve, per gli impianti pubblicitari privati in essere, l'attività di verifica e sanzionatorie, da parte dell'Amministrazione, di eventuali violazioni di norme legislative o regolamentari e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.”*

Si richiama:

- l'art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 (convertito con L. 27/2020) in cui si dispone che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati [...] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. [...]”*;
- il Capo IV-bis della L. 241/1990, rubricato *“Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso”*, in cui si disciplina l'azione di autotutela della Pubblica Amministrazione. In proposito, si evidenzia che che il ritiro dei provvedimenti amministrativi non risulta disciplinato normativamente; si richiamano, pertanto, le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato – sez. IV - con sentenza n. 2140/2021, secondo cui *“L'ordinamento [...] prevede che l'organo amministrativo possa in via generale emanare provvedimenti di riesame o di autotutela, che portano al ritiro di propri precedenti atti per ragioni di legittimità ovvero anche di merito”*, nonché la definizione data dalla dottrina che attribuisce al provvedimento di ritiro, a seconda delle circostanze, la natura di annullamento o di revoca, con rispettiva diversità di effetti. In proposito, si può ritenere che il ritiro proposto con il provvedimento in oggetto si configuri, sostanzialmente, quale annullamento della deliberazione di G.C. n. 492/2020, provvedimento viziato da una non corretta applicazione dell'art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020.

Si ricorda che la dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, assicurerà l'esercizio del potere/dovere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spetta all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusiva.

Il Segretario Generale

VISTO:
Il Sindaco

Deliberazione di G. C. n. 133..... del 01-04-11 composta da n. 8..... pagine progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 09.04.21 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- ☐ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile